



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 455 del 12/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 11 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

50) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. HASAN IDERSHAJ ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. MM16 VELLETRI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 10, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO SAFEGUARDING F.I.G.C. E DALL'ART. 28 BIS, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA SIG.RA ILARIA ACCHIONI, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO GENERALE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTA DELLA SOCIETÀ A.S.D. MM16 VELLETRI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 10, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO SAFEGUARDING F.I.G.C. E DALL'ART. 28 BIS, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. FILIPPO ACCHIONI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MM16 VELLETRI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MM16 VELLETRI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere la sig.ra Acchioni Ilaria.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Idershaj Hasan, n.4 mesi di inibizione;
- Acchioni Filippo, n.2 mesi di inibizione;
- MM16 Velletri, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ALESSANDRA MARIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI ACILIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMO MARIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI ACILIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA A.S.D. CITTÀ DI ACILIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mariani Alessandra, n.4 mesi di inibizione;
- Mariani Massimo, n.12 mesi di inibizione;
- Città di Acilia, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 12 giugno 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato